

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1741

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PALMIZIO**

Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili

*Presentata il 28 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le confraternite enogastronomiche nascono con l’esatta finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale italiano, nelle componenti tecniche, storiche, di costume e di folclore. In passato le origini delle associazioni pubbliche di fedeli della Chiesa cattolica erano molto antiche e prestigiose e avevano inizialmente scopi principalmente religiosi, il cui fine peculiare e caratterizzante era l’incremento del culto pubblico, oltre che l’esercizio di opere di carità, di penitenza e di catechesi non disgiunte dalla cultura. Le prime notizie delle confraternite, risalenti già all’XI secolo, rilevano inoltre che nel periodo medioevale tali aggregazioni ebbero un’evoluzione culturale. Alcune di esse infatti, oltre al culto e al volontariato, all’arte e al teatro, si dedicarono

anche all’enogastronomia. Al termine degli spettacoli teatrali, i sodali si incontravano per cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio in cui si esibivano. Nacquero così le confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia, che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non si conosca con esattezza il numero complessivo delle strutture a causa della mancanza di un reale riconoscimento istituzionale.

Nell’ambito dei territori in cui operano attualmente esse ricoprono un ruolo fondamentale. Dalla ricerca, valorizzazione e conoscenza del vino e della cucina italiani nelle loro componenti tecniche, storiche, di costume e di folclore, alla ricerca storica regionale, il raggio di azione delle confraternite enogastronomiche non si limita al territorio locale, ma

in modo più esteso, in ambito nazionale e internazionale, attraverso la conoscenza del prodotto tipico (anche di concerto con le altre strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari) tramite iniziative che meglio interpretano la gastronomia e la vitivinicoltura. La presente proposta di legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente, s'inserisce pertanto nell'ambito dello scenario descritto, al fine di valorizzare, promuovere e incrementare,

nei territori regionali, le iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la gastronomia e la vitivinicoltura attraverso l'operato delle confraternite enogastronomiche. S'intende, in definitiva, accrescere i livelli di competitività delle strutture di ricezione turistica per incrementare l'offerta turistica nazionale, attraverso la diffusione delle confraternite enogastronomiche, assicurandone la qualità attraverso modi e forme di accoglienza più diversificati e attrattivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Ai fini della valorizzazione, promozione e incremento dell'offerta turistica nei territori regionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove e riconosce l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e di sviluppo dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici regionali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e per garantire la competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, in coerenza con quanto previsto dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di seguito denominato « codice del turismo », la presente legge favorisce, altresì, iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti nei rispettivi territori regionali.

## ART. 2.

*(Requisiti).*

1. Sono destinatarie degli interventi di cui all'articolo 5 le confraternite enogastronomiche e le associazioni consimili di seguito denominate « confraternite », in possesso dei seguenti requisiti:

a) che non hanno fini di lucro;

b) che operano da almeno tre anni;

c) che prevedono nel proprio statuto come finalità principale la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché la promozione della cultura enogastronomica

e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;

d) che svolgono attività di promozione nell'ambito delle attività di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, adeguatamente ristrutturare o appositamente acquisite, per garantire una migliore offerta di servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici dell'enogastronomia.

### ART. 3.

*(Registri regionali).*

1. Presso ogni regione è istituito, sulla base dei dati comunicati dalle agenzie regionali turistiche o di promozione turistica, il registro delle confraternite aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nei rispettivi ambiti territoriali regionali e locali.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, pubblica annualmente sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'elenco aggiornato delle confraternite iscritte nei registri regionali di cui al comma 1.

### ART. 4.

*(Modalità di iscrizione nei registri regionali).*

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante della confraternita all'agenzia regionale turistica o di promozione turistica competente per territorio corredata della seguente documentazione:

a) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 mediante idonea certificazione;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione

della consistenza numerica della confraternita.

2. Le regioni provvedono all'accettazione delle domande di iscrizione, secondo le modalità stabilite con provvedimento dal rispettivo presidente ai sensi dell'articolo 6.

3. Le confraternite trasmettono, entro il mese di gennaio di ogni anno, all'agenzia regionale turistica o di promozione turistica competente per territorio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma nell'anno in corso, nonché una dichiarazione in caso di variazione dei dati contenuti nella documentazione di cui al comma 1.

4. La mancata comunicazione dei requisiti prescritti per l'iscrizione o la variazione dell'attività della confraternita comporta la cancellazione dal registro regionale.

5. Le singole confraternite iscritte nei registri regionali possono costituire confederazioni di carattere provinciale o interprovinciale.

#### ART. 5.

##### *(Interventi per la promozione delle confraternite).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il presidente della regione o con un soggetto da questo delegato, con propri decreti, prevede appositi interventi per la promozione delle confraternite assicurando:

a) il sostegno dei progetti delle confraternite iscritte nei registri regionali, anche tramite l'utilizzazione di spazi e di attrezzature regionali;

b) l'attivazione di servizi di promozione e di informazione dei consumatori sulle attività delle confraternite iscritte nei registri regionali, realizzati anche d'intesa con le altre strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici operanti nei rispettivi territori regionali, in particolare, con i consorzi di

tutela o di promozione, con i soggetti giuridici in possesso di marchi provinciali, regionali, nazionali o europei di prodotti enogastronomici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione;

c) la concessione di contributi finanziari, compatibilmente con le normative dell'Unione europea vigenti in materia di aiuti di Stato, per l'attività delle confraternite iscritte nei registri regionali, stabilendo, sentiti i rispettivi presidenti delle regioni, i criteri di priorità per l'accesso a tali contributi.

ART. 6.

*(Provvedimenti regionali).*

1. I presidenti delle regioni, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, stabiliscono, con propri provvedimenti, i termini e le modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nei registri regionali e per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5, nonché ulteriori disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0016960\*